CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE allegate al MOD. 586RC.
CONVENZIONE FEDERPRIVACY. Professionisti Vari: Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), Consulente Privacy, Organismo di certificazione.

1.1 - RISCHIO ASSICURATO
La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati n. UE 2016/679 (di seguito RGPD) e D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, ivi compresi i clienti, a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione commessi nell'esercizio dell'attività professionale esercitata; la garanzia opera anche nei casi contratti con Enti Pubblici (come da Testo Unico 165/2001) per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e comunque per tutti quei casi per i quali ci sia un intervento dell'Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali (di seguito indicato come Garante Privacy).
Inoltre, per i dipendenti pubblici, che siano designati agli incarichi di cui alla presente garanzia, la Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere in violazione del RGPD e del D.Lgs 101/2018, già citati, nell'esercizio delle sue funzioni, e altresì per le perdite patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario, limitatamente alla Colpa Grave.

Le garanzie di polizza sono operanti, per quanto riguarda il **Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)**, la cui figura è disciplinata agli artt. 37-39 RGPD, anche in caso di azione di rivalsa del Titolare del Trattamento dei Dati o del Responsabile del Trattamento dei Dati (per tutti quei casi, es. Studi Privati, Aziende, Enti Pubblici e Privati ecc., in cui si è proceduto alla nomina di RPD) a seguito di danno derivante da colpa o inadempienze riferibili ai compiti svolti così come stabilito dall'incarico affidato per il tramite di contratto sottoscritto dalle parti, oppure per designazione nel caso di Dipendenti Pubblici.
Le garanzie di polizza sono operanti, per quanto riguarda il **Consulente Privacy** (che si occupa a titolo esemplificativo e non limitativo di: classificazione di dati e trattamenti, dell'analisi dei rischi, della valutazione d'impatto, delle misure di sicurezza minime e necessarie, dell'informativa e consenso Privacy, degli incarichi e nomine Privacy, della formazione Privacy; della redazione del sistema di gestione Privacy, delle notificazioni al Garante Privacy, delle richieste di autorizzazioni Privacy, di Audit e verifiche di conformità alla normativa, ecc.), nonché per quanto riguarda l' **Organismo di Certificazione**, la cui funzione è disciplinata dagli artt. 42-43 RGPD, anche in caso di azione di rivalsa del Titolare del Trattamento dei Dati o del Responsabile del Trattamento dei Dati (per tutti quei casi, es. Studi Privati, Aziende, Enti Pubblici e Privati ecc.) a seguito di danno derivante da colpa o inadempienze riferibili ai compiti svolti così come stabilito dall'incarico affidato per il tramite di contratto sottoscritto dalle parti, e/o, per quanto riguarda l'Organismo di Certificazione in base al Regolamento Generale di Certificazione e dalla ceck list operativa sottoposta al cliente;

Tutto quanto sopra riportato a condizione che per tali danni gli Assicurati siano stati dichiarati responsabili, totalmente o parzialmente, con sentenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, Civile o Penale e/o dalla Corte dei Conti.

1.2 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Nei termini e alle condizioni tutte di questo contratto, ivi comprese le esclusioni stabilite all'art.2.2, e fermi sia il limite d'indennizzo che lo scoperto (art. 2.9) la Società risponde anche nei seguenti casi:

1.2.A **Società o Studio Associato**. Qualora l'assicurazione sia prestata per una Società o per uno Studio Associato, l'assicurazione comprende:
- la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello stesso come previsti da Statuto ed Atto Costitutivo;
- le prestazioni professionali fatturate, anche individualmente, da ciascun Associato o Responsabile della Società (Amministratore o Socio Unico) purché riguardanti le attività descritte in polizza.

1.2.B **Fatto di collaboratori**
La garanzia è estesa ai reclami che dovessero essere fatti per danni a terzi determinati da azione o omissione colposa o dolosa commessa, nell'ambito dell'attività professionale esercitata, da persone di cui l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, compresi i Collaboratori (i dipendenti, i lavoratori temporanei, i lavoratori parasubordinati ex D.Lgs. 38/00 e i lavoratori di cui al D.Lgs. 276/03 nonché i collaboratori esterni liberi professionisti a partita Iva) dell'Assicurato che precedono in forza di un contratto scritto e sotto la sua direzione e controllo, salvo quanto previsto al punto 2.12 della presente garanzia.

1.2.C **Diffamazione e danno d'immagine**
La garanzia è estesa ai reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione per diffamazione, lesione della reputazione imprenditoriale o danni all'immagine di terzi a seguito di un fatto commesso nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale descritta in polizza. In questo caso la Società rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato per servizi di pubbliche relazioni, volti a diminuire i danni alla reputazione dello stesso, derivanti dal fatto che una richiesta di risarcimento, coperta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso qualsiasi mezzo d'informazione e sempre che tali spese siano sostenute con il consenso della Società e supportate da fatture. La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di € 25.000,00 a fronte di spese documentate, con franchigia fissa di € 500,00.

1.2.D. **Perdita di documenti**
La garanzia è estesa ai reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione per la responsabilità derivante all'assicurato ai sensi di legge a seguito di qualunque evento che provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento o distruzione di documenti, cartacei o computerizzati, siano essi di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui affidati in deposito o custodia. Questa estensione è valida qualunque sia la causa dell'evento purché il fatto dannoso si verifichi durante il trasporto di tali documenti oppure quando gli stessi siano in possesso dell'Assicurato o di un suo incaricato. Sono esclusi ogni genere di valori (ad es. titoli al portatore, banconote, titoli di credito, titoli ad effetti negoziabili, carte valori, valori bollati, biglietti di lotterie e concorsi, carte di credito e simili). La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di € 25.000,00 a fronte di spese documentate, con franchigia fissa di € 500,00.

1.2.E. **Perdita di dati dovuta a cybercrime/ errori /omissioni**
La garanzia è estesa ai danni che l'Assicurato sia per legge tenuto a pagare a terzi a fronte di Richieste di Indennizzo avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione per:
a) la mancata prevenzione della trasmissione di Codici Dannosi dai Sistemi informatici dell'Assicurato a quelli di terzi;
b) il furto d'informazioni di terzi custodite dall'Assicurato;
c) attacchi informatici alla rete dell'Assicurato, ivi comprese le responsabilità derivanti da: trasmissione di virus informatici, accesso non autorizzato, servizio negato, rivelazione d'informazioni riservate e furto d'identità;
d) per la distruzione, la corruzione, il furto o la mancata disponibilità di importanti beni informatici dell'Assicurato quali computer, reti (compresa la banda larga), Internet, e-mail, siti web, esposti a: hackeraggio; frodi; virus; "phishing" e "pharming", ovvero false comunicazioni concepite con l'intento di trarre in inganno l'utente ed estorcergli informazioni personali; perdite dovute al furto dell'identità digitale dell'Assicurato. Lì dove i danni siano direttamente imputabili all'Assicurato e non a problemi e/o carenze dovute al Sistema di Sicurezza e alla Rete da lui utilizzata secondo quanto stabilito dall'atto di designazione o contratto di servizi con il Titolare del Trattamento dei dati. La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di € 500.000,00 con una franchigia fissa di € 5.000,00.

La copertura della presente Assicurazione non si applica a Richieste di Indennizzo o Perdite nei confronti di qualsiasi singolo Assicurato qualora la Richiesta di Indennizzo sia relativa o conseguente a qualsivoglia atto, errore od omissione di natura criminale, disonesta, fraudolenta o dolosa, a qualsiasi Violazione della Sicurezza, Minaccia di estorsione, violazione intenzionale di una Politica sulla Privacy o di una violazione intenzionale o consapevole della legge, se compiute da detto Assicurato o da altri soggetti, ove l'Assicurato abbia partecipato o fosse colluso in tali condotte o attività.

Operatività dell'Assicurazione

2.1 - REQUISITI PROFESSIONALI
La validità della garanzia è subordinata all'iscrizione a Federprivacy- Federazione Italiana Privacy- e alla nomina dell'Assicurato, persona fisica o giuridica, al ruolo previsto tramite atto di designazione o contratto di servizi e/o al possesso delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'attività da esso svolta.

2.2 - DELIMITAZIONI
L'assicurazione non comprende la responsabilità derivante al Professionista/ Studio Associato o Società da:

- danni causati da fatto doloso commesso dall'Assicurato;
- attività diverse dall'Attività Professionale quale definita in questa polizza;
- danni causati da, oppure connessi o conseguenti in tutto o in parte ad atti, errori od omissioni commessi e\o presumibilmente commessi prima della data di retroattività di polizza indicata nell'articolo 2.4;
- in relazione ad attività svolte dopo che l'Attività Professionale dichiarata sia venuta a cessare per qualunque motivo;
- da attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione;
- da furto, incendio e quelli subiti dalle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo salvo quanto stabilito ai punti 1.2.D. e 1.2.E.;
- da proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a studio, compresi i relativi impianti ed attrezzature, e le relative pertinenze;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- direttamente o indirettamente derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione;
- derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- causati da guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione o potere militare;
- La garanzia non comprende in ogni caso il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all'Assicurato a titolo di compenso professionale.
- I massimali, i premi e le garanzie si applicano a tutti i professionisti che operano su incarico di Aziende il cui Fatturato non superi i 20.000.000,00 €. Per i professionisti che operano su incarico di Aziende il cui Fatturato supera i 20.000.000,00€. il rischio è R.D.

Per i Dipendenti Pubblici
RC Patrimoniale
Sono esclusi dall'indennizzo le perdite patrimoniali conseguenti a:
a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;
b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di società od enti;
c) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale.
d) Attività di progettazione
RCT
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento
- Conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi
- Conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere)
- Conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana
- Derivanti da prodotti geneticamente modificati
- Derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei
- Derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata
- Derivanti dall'attività di progettazione
- da furto;
alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro o da lavoratori parasubordinati dipendenti dell'Assicurato della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- derivante dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del

compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 c.c.
- da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- da amianto, silicio e campi elettromagnetici.

2.3 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI
Non sono considerati terzi:

- Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- Le persone fisiche, le società, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata delle società controllanti, controllate e/o collegate all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2359 C.C.
- Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro con loro nei rapporti di cui al primo punto.
- Nel caso di Dipendenti Pubblici le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività a cui si riferisce l'Assicurazione.

2.4 - EFFICACIA DELLA GARANZIA NEL TEMPO

A. Inizio della garanzia

Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del premio), la presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da lui denunciate alla Compagnia durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata sul modulo di polizza ma non antecedentemente a 2 (due) anni dalla data di stipula del contratto stesso, a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima di tale data.

B. Termine della garanzia.

Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sul modulo di polizza e sarà operante per ulteriori 30 (trenta) giorni e, salvo il caso di recesso per sinistro, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.

C. Cessazione dell'attività.

In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, la presente garanzia è operante per le richieste di risarcimento di danni, derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto, presentate all'assicurato stesso e da lui denunciate alla Società nei due (2) anni successivi alla cessazione del contratto.

2.6 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato è tenuto a comunicare, per iscritto alla Società, gli eventi suindicati entro 10 giorni da quando ne viene a conoscenza; La Società provvede all'apertura del relativo fascicolo di sinistro e a considerare in garanzia le eventuali richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto, fermo quanto previsto dall'articolo 3.4 punto c) "termine della garanzia – ultrattività".

2.7 EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE

Qualora alla copertura del rischio assicurato potessero concorrere anche altre assicurazioni stipulate precedentemente alla presente, le Parti si danno atto che i loro reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente dal presente contratto.

2.8 - MASSIMALE

L'assicurazione è prestata, per ogni Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato nell'applicazione per sinistro e anno assicurativo, che rappresenta comunque la massima esposizione cui è tenuta la Società.

Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente, e l'insieme delle richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico sinistro.

2.9 – FRANCHIGIE,SCOPERTI

Le garanzie di polizza sono prestate con Scoperti e Franchigie. Per i dipendenti pubblici si stabilisce una franchigia di € 250,00

2.10 – VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione per l'esercizio dell'attività da persona fisica o giuridica ovunque svolta, purché fatturata in Italia, e per le richieste di risarcimento originate da comportamenti posti in essere

nel mondo intero. Per i Dipendenti Pubblici l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel mondo intero, esclusi USA e Canada.

2.11 - LIMITAZIONE IN CASO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Nel caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all'Assicurato, così come stabilito dall'art. 2055, secondo e terzo comma, del Codice Civile.

2.12 – RINUNCIA ALLA SURROGA
La Compagnia rinuncia – salvo il caso di dolo e purché l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i collaboratori.

2.13 - ALTRE ASSICURAZIONI – SECONDO RISCHIO EVENTUALE
Qualora esista altra polizza stipulata dall'Assicurato per la copertura del rischio indicato nel presente contratto, si conviene che, in caso di sinistro, la presente assicurazione è operante in secondo rischio, e cioè in eccedenza al massimale previsto da detta altra polizza, fino alla concorrenza del massimale indicato sul presente contratto.
Resta comunque inteso che, nel caso di non operatività dell'altra assicurazione, la presente polizza si intende operante in primo rischio.

2.14 - FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio di polizza è annuale, con possibilità di frazionamento semestrale.

2.15 CLAUSOLA BROKER

Con l'adesione e la sottoscrizione alla presente Convenzione:
a) Il Contraente e l'Assicurato conferiscono al Broker il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto;
b) la Compagnia conferisce al Broker l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.
E'convenuto, pertanto, che:
a) ogni comunicazione fatta al Broker si considererà come fatta all'Assicurato;
b) ogni comunicazione fatta dal Broker si considererà come fatta dall'Assicurato.

Come Avviene la Liquidazione del Risarcimento

3.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro:
l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza oppure ne ha avuto la possibilità ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
La garanzia sarà efficace nei termini disposti al punto 3.4 lettera a) della presente Convenzione;
In caso di sinistro occorso durante il periodo di ultrattività di cui al punto 3.4 lettera c), l'Assicurato deve fornire la documentazione comprovante la data della cessazione definitiva dell'attività.
Inoltre deve fornire tempestivamente alla Compagnia le informazioni, gli aggiornamenti e la documentazione relativa a eventuali procedimenti penali, civili o amministrativi connessi alla lite o che siano a sua conoscenza e comunque ogni informazione e documentazione utile per la migliore istruttoria del sinistro. L'inadempimento di anche uno solo di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile).

3.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, la Compagnia, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.
Sono a carico della Compagnia le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale, o del limite di indennizzo, applicabile per il sinistro cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Compagnia ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
L'Assicurato, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D.Lgs. n.28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente la presente assicurazione, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione alla Compagnia, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di sinistro ritualmente presentata.
In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale, compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato la Compagnia ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui la Compagnia non abbia prestato il proprio specifico assenso, la stessa Compagnia non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, ne le spese e le competenze del procedimento.

3.3 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI
L'Assicurato è responsabile verso la Compagnia di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all'art. 4.1 "Obblighi in caso di sinistro". Ove poi risulti

che abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

3.5 - ARBITRATO

In caso di divergenza tra le Parti sulla natura dell'errore professionale, sulle sue conseguenze, sull'ammissibilità del risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti possono rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all'Albo al quale è iscritto l'Assicurato.

Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Albo al quale è iscritto l'Assicurato ed il Collegio arbitrale risiede presso la sede del medesimo.

Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro.

Il Collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.